

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **138/1973** (ECLI:IT:COST:1973:138)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **30/05/1973**; Decisione del **28/06/1973**

Deposito del **16/07/1973**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6839**

Atti decisi:

N. 138

## ORDINANZA 28 GIUGNO 1973

*Deposito in cancelleria: 16 luglio 1973.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 25 luglio 1973.*

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1971 dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Bastiani Manlio, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzi.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Tolmezzo ha proposto, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, secondo capoverso, n. 2, del codice penale "nella parte in cui considera reato la falsa dichiarazione sui propri precedenti penali di chi sia imputato in un procedimento penale".

Considerato che la disposizione impugnata considera reato, per la parte che qui viene in esame, la falsa dichiarazione dell'imputato "sul proprio stato e sulle proprie qualità personali";

che l'invito rivolto dal giudice all'imputato su se egli sia stato "sottoposto ad altri procedimenti penali" e se abbia "riportato condanne nello Stato o all'estero" è previsto nell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, contenente "disposizioni di attuazione del codice di procedura penale";

che si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché questi riesamini sotto il profilo della rilevanza e della puntuale determinazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale se nella fattispecie sottoposta al suo esame debba trovare applicazione il disposto dell'art. 495 del codice penale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al tribunale di Tolmezzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALAZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*